



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 07/02/2025, n. 2841: Principio di tassatività delle cause di esclusione. Riguarda i soli requisiti di ordine generale e le relative cause di esclusione automatica e non. Non riguarda gli elementi essenziali dell'offerta tecnica e economica.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica alle ipotesi di carenza degli elementi essenziali dell'offerta.

Invero, da un'interpretazione letterale del secondo comma dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici si ricava che la previsione di tassatività delle cause escludenti sia riferita unicamente alle cause di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, riguardando i soli requisiti di ordine generale.

Allo stesso modo, deve ritenersi che il principio di tassatività di cui sopra non sia applicabile in relazione agli elementi essenziali dell'offerta tecnica o economica.

Quanto sopra è confermato anche dalla previsione di cui all'art. 107 del Codice la quale prevede che gli appalti sono aggiudicati previa verifica della conformità dell'offerta *"alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara"*. Da ciò consegue che la legge di gara può prevedere che il mancato possesso dei requisiti essenziali dell'offerta tecnica o economica possa determinare l'esclusione dell'operatore economico senza incorrere nel divieto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'art. 101, co. 3, del codice, recependo le conclusioni alle quali era già approdata la giurisprudenza sotto la vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che *«La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato...I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica»*, così ammettendo che l'operatore economico possa essere chiamato a «chiarire» alcuni aspetti dell'offerta per dissipare i dubbi sulla sua interpretazione, sempreché ciò non implichi forme di integrazione postuma della proposta negoziale già formulata, che deve essere *ab origine* completa di tutte le voci richieste dalla *lex specialis*. È possibile, infatti, che l'operatore economico commetta errori nella formulazione dell'offerta, che, ove «riconoscibili» dalla commissione di gara ed emendabili senza interventi «additivi» del dichiarante, devono essere oggetto di approfondimento istruttorio.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202501204&nomeFile=202502841_20.html&subDir=Provvedimenti